



CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 18

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30 presso il Centro Sociale per mantenere le distanze a causa dell'emergenza COVID 19, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN	X		FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Proponente: FACCHIN OSCAR

Il Sindaco, data lettura del punto 5 all'ordine del giorno, prosegue con l'illustrazione dei contenuti e fa presente che la tariffa TARI deve garantire la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento al 100%; attualmente, prosegue il Sindaco, le competenze in materia di rifiuti sono state attribuite ad ARERA, un'autorità indipendente ad hoc che nel corso del 2019 ha emanato diverse importanti delibere in materia di copertura dei costi dei rifiuti, modificando le modalità di predisposizione ed approvazione del piano economico finanziario (c.d. PEF) dei rifiuti.

Il Sindaco fa inoltre presente che, al fine di agevolare le amministrazioni in questo periodo di emergenza sanitaria, esclusivamente per l'anno 2020, è stata data la possibilità agli enti di approvare il PEF entro il 31 dicembre confermando la tariffa 2019 e riservando l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli del 2019, ad una ripartizione triennale a partire dal 2021.

Il Sindaco precisa che, quindi, con questa delibera si procede alla conferma per il 2020 delle tariffe vigenti nel 2019, in attesa dell'approvazione del PEF 2020 che sta occupando gli uffici dell'Unione Montana Alpago da diverso tempo; inoltre ARERA, con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020, ha previsto delle agevolazioni per le attività commerciali che sono rimaste chiuse per l'emergenza da Covid-19.

Il Sindaco fa inoltre presente che la normativa prevede che dette agevolazioni che, secondo la proiezione dell'ufficio tributi comporterebbero una riduzione di gettito di 5.500 Euro, potrebbero essere poste a carico delle stesse attività commerciali l'anno successivo oppure coperte con fondi di bilancio; l'Amministrazione, conclude il Sindaco, si farà carico direttamente, con fondi di bilancio senza gravare nuovamente sulle attività economiche dal prossimo anno.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere A. Bona che segnala la necessità di rivedere le piazzole ecologiche, in quanto ve ne sono alcune poste troppo vicino al limite del manto stradale che creano dei disagi a pedoni e automobilisti fino a creare anche delle situazioni di potenziale pericolo; il Consigliere A. Bona afferma che quanto fatto in proposito a S. Anna è di suo gradimento.

Il Sindaco, fa presente che non risulta possibile adottare delle soluzioni come quella di S. Anna in centro abitato in quanto la popolazione non intende camminare molto prima di conferire la spazzatura; tuttavia, fa notare il Sindaco, sarà un argomento da trattare con il nuovo gestore, atteso che il sistema di raccolta impatterà anche sulle attuali calotte che dovranno sicuramente essere sostituite.

Interviene il Consigliere O. Bona che sottolinea come l'aspetto rilevante riguardi la sicurezza dei siti.

Ne conviene anche il Consigliere A. Bona citando la situazione di All'O.

Il Sindaco chiede se vi sono degli altri interventi.



COMUNE DI TAMBRE

Attesa la mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato "**il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI**".

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento approvato con precedente odierna deliberazione, immediatamente eseguibile, per l'applicazione della Tari anno 2020 che definisce gli aspetti sopra descritti e la disciplina delle agevolazioni;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";
- ai sensi dell'art. 1 comma 652 "*il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento*



COMUNE DI TAMBRE

europo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le **tariffe** della TARI in conformità al **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, dopo la modifica della legge di conversione n. 27/2020 del D.L. 34/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è prorogato al 30 settembre 2020;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore del servizio rifiuti;
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011;
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti.



COMUNE DI TAMBRE

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede al comma 5 *l comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013.

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 238/2020 recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”* che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza COVID-19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a tre:



COMUNE DI TAMBRE

- $COV_{TV,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $COV_{IF,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo analoga al punto precedente, relativa alla parte fissa;
- $RCND_{TV}$ è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2;
- $RCUTV,a$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- $RCUTF,a$ è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

RAVVISATA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per l'anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo comma 5 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata.

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto.

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020.



COMUNE DI TAMBRE

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, che prevede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO opportuno prevedere, in considerazione della situazione emergenziale, delle specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 con l'applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20 quantificati nel valore economico di presunti euro 5.500,00.

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in € 5.500,00 come da simulazione da tariffa variabile 2019 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

VISTA la delibera di CC n. 17 del 21.08.2014 di determinazione delle tariffe del tributo Tari 2014, successivamente sempre confermate, anche per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, il cui gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 230.000,00;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*



COMUNE DI TAMBRE

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa regionale, le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono svolte dal comune medesimo, con conseguente obbligo di validazione del piano economico finanziario nel rispetto delle indicazioni della deliberazione ARERA 443/2019, in quanto il Consiglio di Bacino non risulta ancora operante.

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di “*efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*” il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene comunque necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del DL 18/2020;

APPURATA la propria competenza all'atto ex art. 1 comma 683 della Legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ex art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del d.lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote Tari approvate con delibera di consiglio Comunale n. 17 del 21.08.2014 avente ad oggetto” Imposta Unica Comunale – Determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014” come già avvenuto nel 2019 anche per l'anno 2020, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali;

2. Di applicare per l'anno 2020 per le utenze non domestiche la riduzione della quota variabile secondo i fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione ARERA 158/20 quantificati nel valore economico di presunti euro 5.500,00 finanziati con fondi propri di bilancio;



COMUNE DI TAMBRE

3. Di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 comma 5 del DL 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione ARERA 238/2020

4. Di incaricare l'ufficio tributi associato alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'avvicinarsi della scadenza per adempiere.



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale
dott. Pierantonio Giuliani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, lì

L'incaricato alla Pubblicazione
Peterle Edi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Tambre, lì

Il Segretario Comunale